

## *Scoperchiare il lampione*

Federico Martelloni (*Università di Bologna*)

Cari amici dell'Associazione per i diritti sociali e di cittadinanza,

con questa lettera sono a chiedervi di assumere la qualità di socio dell'Associazione.

Devo confessarvi che questa richiesta di adesione non costituisce, per me, un *unicum* in questa fase: ne segue e ne precede, anzi, molte altre, di natura scientifica, accademica, sindacale, culturale e così via, dettate non già da interessi che affiancano quello che nutro per il diritto del lavoro – come sarebbe del tutto plausibile – bensì, esattamente e precisamente, dal mio modo di vivere e coltivare quest'interesse privilegiato.

Mi permetto di rubare qualche minuto per spiegarne le ragioni, a quanti di voi avessero il tempo e la pazienza di leggere le righe che seguono.

Quindici anni fa', l'incontro con Giorgio Ghezzi accese una curiosità per il diritto del lavoro, destinata a diventare ben presto una passione e, col tempo, persino un "mestiere". Non so dire con che costruito io eserciti il mio lavoro. Per certo lo considero uno straordinario privilegio, di cui sono debitore innanzitutto ai giuslavoristi, specialmente di scuola bolognese, incontrati dopo Giorgio Ghezzi, che mi hanno aiutato a far sì che diventasse, per l'appunto, un mestiere senza che fossero dismesse, nemmeno per un attimo – alimentandosi, anzi, l'una con l'altra – la curiosità e la passione d'esordio.

La predilezione per lo studio del diritto del lavoro è stata, dunque, come avvenne per il mio primo Maestro e, forse, accadde e accade per tante e tanti altri, anche una scelta *ad homines*. Ma non solo questo.

Mi parve, quasi subito, che il diritto del lavoro, il suo processo di formazione, la sua evoluzione e i suoi mutamenti, fossero un buon termometro dello stato di salute delle democrazie. Un angolo visuale da cui osservare e misurare le vicende della storia, i rapporti sociali che vi si instaurano, i grandi movimenti e contro-movimenti di ogni tempo, per usare le parole della *Grande trasformazione*: insomma, un'ampia finestra spalancata sulla scena del mondo, peraltro dotata di una fune pendente, capace di assicurare fughe e sortite, incursioni e discese anche spericolate nel teatro della vita.

Mi pare che questa centralità del diritto del lavoro abbia, del resto, anche un fondamento giuridico. La materia, avendo istituito, nella stagione della propria maturità, un nesso indissolubile tra *lavoro e cittadinanza*, tra *sfera individuale e dimensione collettiva*, tra *democrazia e corpi intermedi*, condivide il proprio corpo e la propria stessa anima nientemeno che con la Carta fondamentale del '48, la quale scelse di elevare quei nessi a propria cifra identificativa.

Non ho intenzione di tediarevi con argomenti e categorie che molti di voi governano con disinvoltura ed esperienza ben superiori alla mia, per periodizzare e incasellare fasi e stagioni, segnalando continuità e discontinuità. Mi limito a registrare, invece, che il lungo matrimonio del secondo dopoguerra tra democrazia e capitalismo – un'età, peraltro, "non proprio dell'oro", come ha giustamente precisato Robert Reich qualche anno or sono – di cui il diritto del lavoro è indubbiamente stato testimone di primo piano, pare oggi essersi concluso, con il corredo di drammi che sovente accompagnano un divorzio giudiziale. Inoltre, come se non bastasse, le

responsabilità sono state addossate alla prima ben più che al secondo: se la globalizzazione economica appare inesorabile, al pari del processo d'integrazione dei mercati e ri-articolazione del paradigma produttivo e dei suoi attori, regole e istituzioni sono frutto d'ingegno e umana sapienza, sicché sono, quelle sì, colpevoli dei ritardi che le portano ad affannarsi dietro le cose del mondo o, peggio, rallentarne il corso.

Solo gli sciocchi possono credere che una situazione di tal fatta, in Italia come altrove, possa essere imputata, ai meriti o, alternativamente, alle colpe di "un uomo solo a comando". Esistono al contrario, nel diritto, in politica e, più in generale, nella sfera pubblica, interpreti più o meno adeguati del proprio tempo nonché dei bisogni e degli interessi, spesso contrastanti, che vi si agitano. Ebbene, il nostro tempo è contrassegnato da una *distonia di temporalità* piuttosto inedita: esiste una temporalità della globalizzazione (veloce, rapida, talvolta persino breve quanto una trimestrale di borsa) – qualcuno parlerebbe di una temporalità del post-moderno – che stride con la temporalità democratica. E vi stride, oserei dire, *oggettivamente*, per come abbiano fino ad oggi congegnato istituzioni, regole e procedure della grammatica democratica e dei suoi attori.

In questo scenario, è del tutto naturale che si prospettino, pure guadagnando fortuna e consensi, odiose scorciatoie di vario ordine e grado. E la scorciatoia più elementare risiede in un principio assai noto ai giuristi del lavoro, i quali, pur compiendo ogni sforzo per introdurre correttivi e temperamenti, non hanno mai potuto smettere di farci i conti, posto che lo trovavano (e ancora lo trovano) scolpito nella codificazione del 1942: il "principio del capo" (art. 2086 c.c.). Ciò che invece i giuristi degli anni '60 e '70 non potevano davvero immaginare, vivendo e contribuendo a costruire la stagione della maturità del diritto del lavoro, era che quel principio finisse per estendersi, dopo il tramonto del secolo del lavoro, ad altri ambiti e comparti quali, per portare due esempi non casuali, il mondo della scuola o l'architettura istituzionale dello Stato. Né potevano immaginarne la cruda riviviscenza in una riforma del lavoro pensata per modernizzare il suo diritto, in risposta alle sfide del XXI secolo.

Non è certo il caso, in questa sede, di svolgere osservazioni che suonerebbero inevitabilmente grossolane e superficiali attorno all'attuale processo di riforma, se non per formulare tre elementari osservazioni.

1. In primo luogo, i tre binomi attorno ai quali si è elevato l'edificio costituzionale, e sulla sua scorta, quello, forse più modesto ma non certo periferico, del diritto del lavoro, hanno dapprima indebolito e poi definitivamente dissolto i propri reciproci legami. Detto altrimenti: a) il lavoro non è più viatico di una cittadinanza piena, poiché la progressiva svalutazione del primo, in termini quantitativi e qualitativi, ha indubbiamente contribuito a svuotare la seconda; b) l'impoverimento del bagaglio di diritti individuali – uno per tutti, le tutele contro il licenziamento ingiustificato, sin qui non a caso contenute nella sezione dello Statuto dei lavoratori intitolata alla libertà sindacale – si riverbera, fatalmente, nella sfera dell'organizzazione e dell'azione collettiva; c) i corpi intermedi, vilipesi e mortificati non senza proprie responsabilità, specie relative alla natura dei rapporti tra rappresentanti e rappresentati, hanno smesso, in buona misura, di costituire effettiva articolazione della vita democratica, mentre l'attacco che hanno subito specialmente i partiti e i sindacati, ha costituito la premessa per una generalizzata messa in forse del ruolo e della funzione dei corpi intermedi nella società.

2. La legislazione ordinaria, più che mostrarsi insufficiente o inadeguata ad inverare il progetto costituzionale, inizia a mutarne specularmente il segno. Come non scorgere, ad esempio,

un radicale ed assoluto rovesciamento del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) in una disciplina dei licenziamenti che a tal punto si preoccupa di assicurare la parte che sta “in alto” (mentre abusa, anche consapevolmente, del potere di cui dispone) da favorire l’artefice di quell’abuso caricando sul medesimo un costo esattamente prevedibile e talmente contenuto da risultare ben inferiore al risparmio che lo stesso ordinamento gli accorda quando egli “concede” un impiego a tempo indeterminato ad un’esponente della parte che sta “in basso”?

3. Una terza ed ultima osservazione, riguarda la concezione stessa del diritto e del custode della sua applicazione, il giudice. Questi è stato rappresentato, dapprima nell’ambito delle discipline economiche e poi anche in quelle giuslavoristiche, come un fattore d’incertezza, da schivare o contenere nella propria attività d’interpretazione e controllo, per rendere assolutamente prevedibili le conseguenze delle decisioni assunte dagli attori protagonisti del mercato. Nell’ultimo quinquennio le traduzioni normative di tale rappresentazione non si contano: il Collegato lavoro del 2010, la riforma Fornero del 2012, il decreto Poletti del 2014 e i decreti attuativi del c.d. Jobs Act del 2015 hanno a tal punto limitato e compresso gli ambiti d’intervento del giudice che, oggi, più che un diritto del mercato del lavoro sembra di avere a che fare con un mercato del lavoro senza diritto. Ebbene, in un contesto contrassegnato da continue forme di scoraggiamento del ricorso alla giustizia, dalla cancellazione delle possibilità di controllo sul motivato ricorso ai contratti temporanei, dalla riconduzione di ogni problema relativo al legittimo esercizio delle prerogative datoriali alla sfera di pertinenza del titolare di quel potere, colpisce più di ogni altra cosa un dato generale, plasticamente visibile nella disciplina del così detto contratto a tutele crescenti. Qui, la natura e l’intensità dei rimedi previsti per i casi di licenziamento privo di una valida giustificazione, attesta un rovesciamento della regola d’oro di ogni sistema giuridico: la *Grundnorm* alla cui stregua “*si deve obbedire alla legge*”, applicando le regole di condotta prescritte dall’ordinamento (il datore di lavoro può licenziare solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo o soggettivo) si converte nel suo opposto, alla cui guida “*perché non disobbedirvi?*”, posto che la violazione delle regole di condotta comporta conseguenze minime, oltre che esattamente predeterminate?

Si tratta, forse, di una tendenza che trascende l’universo giuridico propriamente detto – laddove ovviamente si mostra con particolare vigore ed effetti dirompenti – se è vero che Massimo Recalcati ne ha scorto e descritto i sintomi e le tracce pure in altri universi di discorso e relazione quali il rapporto padre-figlio o quello docente-discente.

Ho detto troppo, com’era forse prevedibile. Sicché giungo al nocciolo duro della questione, evocando la metafora del lampione, di cui si è servito recentemente un grande maestro del diritto del lavoro come Umberto Romagnoli. Per rappresentare, non senza la consueta ironia, lo stato soggettivo in cui versa quando gli si pone il fatidico interrogativo attorno al futuro del diritto del lavoro, egli ha confessato di sentirsi utile quanto lo è un lampione per gli ubriachi: più ad appoggiarsi per non cadere che a diradare il buio. All’immagine, quanto mai forte, potrebbe accostarsene una seconda, meno forte ma altrettanto evocativa: quella del lampione utilizzato per cercare un oggetto smarrito. Col vizio di indugiare a cercarlo nel cono di luce del lampione, anche quando lo si sia smarrito altrove.

Ebbene, persino la Costituzione repubblicana del ’48, ribattezzata a buon diritto come la migliore Costituzione di tutti i tempi, può rischiare di svolgere le funzioni del lampione appena richiamate. Essa può costituire il puntello di un ordinamento traballante e malfermo, destinato presto o tardi a caracollare. O può garantire quello spazio noto e rassicurante nel quale hanno

dimorato, stretti nel medesimo cono di luce, lavoro e cittadinanza, individuale e collettivo, democrazia e corpi intermedi.

Sarebbe, in un caso e nell'altro, un errore. E l'errore finirebbe per dare agio alla scorciatoia di cui si è detto: l'unilateralismo del capo o del sovrano che decide del permanente stato d'eccezione, nell'impresa globalizzata come anche nelle istituzioni pubbliche a sovranità limitata o nelle agenzie formative come la scuola o l'università.

Meglio, allora, scoperchiare il lampione ed usarlo da faro, come gli si conviene. Iniziando una ricerca, laboriosa e paziente, orientata a reinventare, ri-declinare, ri-significare i nessi tra lavoro e cittadinanza, tra sfera individuale e dimensione collettiva, tra democrazia e corpi intermedi. Una ricerca utile a ricostruire, e in parte costruire *ex novo*, una temporalità democratica in grado di abitare e addomesticare il presente stato delle cose.

In questa prospettiva, tanto ambiziosa quanto necessaria, spero di poter dare il mio modesto contributo alla preziosa opera di riflessione critica che svolge l'Associazione per i diritti sociali e di cittadinanza.

19 maggio 2015